

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO
(L.R. n. 17 del 24/06/2011 – L.R. n. 43 del 25/11/2013)

SEDE LEGALE
Palazzo EX IPAB ORFANOTROFIO FEMMINILE “DOMENICO RICCICONTI”
Via Pietro Baiocchi, n. 29 – ATRI (Te)
Tel. 085/87232 – Fax 085/87291 – Email: info@asp2teramo.it

Determinazione del Direttore
n. 7 del 21/05/2020

Oggetto: **Disposizioni ai responsabili di Area per l'avvio della cd. “fase 2”**

IL DIRETTORE

VISTO l'atto di indirizzo del Presidente del Cda in data 21 maggio 2020;

VISTO il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, che prevede

- all'art. 1:
 - al comma 1, che: “A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”;
 - al comma 3, che: “A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree”;
 - al comma 14, che: “Le attività economiche, produttive e **sociali** devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. **In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale**”;
- all'art. 3 che: “Le misure di cui al presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall'articolo 1”.

VISTO il DPCM del 17/05/2020 con il quale si stabilisce:

- all'art. 1 comma 1 lett c) che: “a decorrere dal 15 giugno 2020, è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare **appositi protocolli di sicurezza** predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8”
- all'art. 1 comma 1 lett. bb) che: l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- all'art. 1 comma 1 lett. ee) che: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono

adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;

- all'art. 1 comma 1 lett. mm) che: le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
 - 1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
 - 2) l'accesso dei fornitori esterni;
 - 3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
 - 4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
 - 5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
 - 6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
 - 7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
 - 8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
 - 9) le spiagge di libero accesso;
- all'art. 1 comma 1 lett. nn) che: le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:
 - 1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
 - 2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
 - 3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
 - 4) l'accesso dei fornitori esterni;
 - 5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
 - 6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
 - 7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
- all'art. 3 comma 2 che, con riferimento all'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, stabilisce: "Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti"
- all'art. 9 : "Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità" che: "1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori" e che "2. Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista";

VISTO il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, con il quale si stabilisce;

- all'art. 48 comma 2 che: "Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori

privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma”;

VISTA l’OPGR Abruzzo n. 62 del 20/05/2020 che stabilisce la riapertura delle attività a partire dal 18 maggio 2020, nel rispetto dei protocolli ivi allegati, per l’esercizio delle attività di ristorazione, delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti, delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, delle strutture ricettive all’aria aperta, dell’attività degli agriturismi, abrogando la OPGR n. 59 del 14/05/2020 e le precedenti OPGR in materia;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover adottare, conformemente all’atto di indirizzo del Presidente del Cda, specifica disposizione per il prosieguo e/o la ripresa delle attività socio-assistenziali dell’ASP ed il pagamento delle prestazioni rese “in altra forma” durante il periodo di sospensione;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che i responsabili di Area provvedano, nel rispetto di tutte le precauzioni per la sicurezza degli ospiti/utenti e del relativo personale e della normativa citata in premessa, ad adottare specifici provvedimenti, con eventuale correlato cronoprogramma, finalizzati alla progressiva ripresa delle attività e, specificamente:
 - riapertura del centro estivo a far data dal 15/06/2020 con specifico obbligo di adottare preventivamente appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del DPCM del 17/05/2020 ed eventuale programmazione della riapertura dell’Agriturismo, nel rispetto delle norme di riferimento (a cura del Responsabile Area tecnica - fattoria sociale);
 - ripresa delle attività del centro diurno a far data dal 03/06/2020 (a cura del Responsabile area tecnica – fattoria sociale);
 - ripresa delle visite genitoriali e delle uscite per gli utenti dell’Istituto Castorani a far data dal 03/06/2020 (a cura del Responsabile Area educativa-assistenziale);
 - ripresa delle attività del Centro Integrato Servizi per la Famiglia a far data dal 25/05/2020, con limitazione alle sole casistiche urgenti rispetto del distanziamento, uso dei DPI ed obbligo di disinfezione degli ambienti a seguito di ogni incontro e successiva riapertura ordinaria dal 03/06/2020, con le medesime prescrizioni (Responsabile Area educativa-assistenziale);
 - ripresa dell’accesso di parenti e visitatori e delle uscite degli ospiti dalla Casa di Riposo Santa Rita, a far data dal 03/06/2020, nel puntuale e rigoroso rispetto di quanto previsto dal all’art. 1 comma 1 lett. bb) del DPCM 17.05.2020, secondo prudenziali disposizioni della direzione della cooperativa concessionaria del servizio (a cura del Responsabile Area amministrativa/D.E.C.);
 - pagamento delle prestazioni rese ai sensi dell’ art. 48 comma 2 del D.L. 19/05/2020 n. 34 (a cura del responsabile dell’ Area di relativa competenza);
3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento a mezzo email ai responsabili di Area;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
5. di disporre la pubblicazione della presente determinazione ai sensi di legge.

IL DIRETTORE

Avv. Sergio Di Felicianantonio